

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e [agricoltura](#). (16G00236)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in

particolare l' articolo 10, recante Riordino delle funzioni e del

finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e

agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle

regioni e agli enti locali, per la riforma della
pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle

regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e
38,

successivamente modificati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
recante

rimodifica dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio,

industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'articolo 53

della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il
riordinamento

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive

modifiche;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con

modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in
particolare

l'articolo 23-ter;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in
particolare

l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in
particolare

l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,

adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
Commissione

speciale nell'Adunanza del 14 settembre 2016;

Sentita la Conferenza Unificata in data 29 settembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari,

espressi nelle sedute del 3 novembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri,

adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti
Commissioni

parlamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della citata
legge

n. 124 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella

riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto

con il Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata

dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed

integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 (natura e sede):

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni

territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo

10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del

comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera

di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della

soglia delle 75.000 imprese e unita' locali e' considerato il

relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal

Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155."

;

2) il comma 4 e' abrogato;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: ""5. I consigli di due o

piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a

maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle

rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle

circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante

dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima

procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni

territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il

numero massimo di 60 e la necessita' di mantenere
l'equilibrio

economico finanziario per ciascuna delle camere interessate." ;

4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di
carattere

patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di
immobili

e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento
delle

camere di commercio o di modifica delle loro
circoscrizioni

territoriali, nonche' le operazioni di accorpamento delle
aziende

speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione
per

l'imposta sul valore aggiunto.

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna

nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i

segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il

personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il

compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo

Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure

di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di

attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente.

Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalita' per la

successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta

non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali

delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento

sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a

decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi

organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno

dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.";

b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni):

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,

nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono

le funzioni relative a:

a) pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del

registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai

sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle

camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in

cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed

all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto

unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative

riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale

o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e

controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli

strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,

rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di

origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto

specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori

tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla

creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto

organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la

preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per

la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro

iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di

commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e

promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi

competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di

commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa

nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento

delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la

collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in

coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL
attraverso in

particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei
soggetti

tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a
carico

delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-
lavoro

di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n.
107,

sulla base di accordi con il Ministero
dell'Istruzione,

dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del
lavoro e

delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema
di

certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e

informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso

servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire

l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai

servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al

lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in

particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti

dalle Universita';

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera

concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile.
Dette

attività' sono limitate a quelle strettamente
indispensabili al

perseguimento delle finalità' istituzionali del sistema
camerale e

non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di
cui

all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già' in corso o da completare,
attività'

oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti
pubblici e

privati stipulate compatibilmente con la normativa europea.
Dette

attività' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della
digitalizzazione,

della qualificazione aziendale e dei prodotti, del
supporto al

placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa
delle

controversie. Le stesse possono essere finanziate con le
risorse di

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente
in

cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non
inferiori al

50%.".

3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 3,

per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d),
e),

numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri
aggiuntivi

alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui

all'articolo 18.";

4) il comma 3 e' abrogato;

5) al comma 4 le parole: " e a societa'" sono sostituite dalle

seguenti: " e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo

19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di societa'

a partecipazione pubblica, a societa', previa approvazione del

Ministro dello sviluppo economico";

6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Le camere di

commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di

criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire,

previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma

singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del

diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono

organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere

di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di

realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie

finalità istituzionali e del proprio programma di attività,

assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali

necessarie.";

7) il comma 6 e' abrogato;

8) al comma 7, le parole: "lett. c)", sono sostituite
con le

seguenti parole: "lettera c) e";

c) all'articolo 3 (Potesta' statutaria e regolamentare),
dopo il

comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti

amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate
dallo

statuto sono approvati dal consiglio con il voto della
maggioranza

assoluta dei componenti.".

d) all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile):

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali,

nonche' per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli

organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo

gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei

revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende

speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese

sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti

gli organi, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo

23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando

il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i

limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e

dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali.

Restano fermi i casi di incompatibilita' ed inconferibilita' previsti

dalla legge.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e'

istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance

del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con

funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza

Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata

professionalita' con comprovate esperienze sia nel settore pubblico

che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi

pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso

il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi

per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non

spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese e altri

emolumenti comunque denominati .

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione

annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro

dello Sviluppo economico:

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle

singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo

perseguimento dal sistema camerale;

b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolte anche in

forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui

risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo

economico e a Unioncamere.

2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma

2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di

eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui

all'articolo 18, comma 9."

e) All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del

comma 4, le parole ", anche in quiescenza," sono soppresse;

f) all'articolo 6 (Unioni regionali):

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le camere di

commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi

del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono

presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere

presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare

congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli

obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio

regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano

gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed

assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni

territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi

comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di

competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del

presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite

ai sensi del presente comma puo' essere disposta solo con il consenso

unanime dei soggetti associati.";"

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

""1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in

ogni caso e' consentita sulla base di una relazione programmatica, da

trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri

l'economicita' della struttura e gli effetti di risparmio rispetto

alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative

attivita'.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di piu' camere

le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri

compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di

commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti

operativi per la gestione dei servizi comuni gia' attribuiti alle

Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata

ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel

contesto del riordino delle stesse.";

3) al comma 3, la parola "individuai" e' sostituita dalle seguenti

parole "individua i";

g) all'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura):

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Unioncamere, ente

con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta

gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri

organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e

gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali,

nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad

enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato e,

nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,

recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione

pubblica, a societa', servizi e attivita' di interesse delle camere

di commercio e delle categorie economiche.";

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'Unioncamere formula

direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per

l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte

salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e

regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo

economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle

prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna

funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta

per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il

Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di

competenza."";

h) all'articolo 8 (Registro delle imprese):

1) al comma 2, le parole: "emana direttive sulla tenuta del

registro." sono sostituite dalle seguenti : "emana direttive sulla

tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.";

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'ufficio provvede

alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli

2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della

presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente

articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati scelti

tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di

impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per

territorio e presso cui e' istituita la sezione specializzata in

materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima

sezione.";

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.Gli uffici delle

Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha

competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico

conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su

proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di

commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i

dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti

definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il

conservatore puo' delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle

altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto

di nomina del conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di

tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello

sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il

contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di

commercio di appartenenza."

4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La predisposizione,

la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche

informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento

dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed

organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione

attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la

tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.";

5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sono

disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis

continua ad applicarsi il decreto del Presidente della
Repubblica 7

dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.";

i) all'articolo 10 (Consiglio):

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in
base

al numero delle imprese ed unita' locali iscritte nel registro
delle

imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri."

2) al comma 6, le parole "costituiti in apposita consulta" sono

soppresse;

3) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e

possono essere rinnovati per una sola volta";

1) all'articolo 11 (Funzioni del consiglio):

1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"a)

delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;";"

2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole "camera di commercio"

sono aggiunte le seguenti parole ", previa adeguata consultazione

delle imprese;";

3) la lettera e) del comma 1 e' abrogata;

m) all'articolo 12 (Costituzione del consiglio):

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le designazioni da

parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei

settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto

proporzionale alla loro rappresentativita' nell'ambito della

circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata,

sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli

elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono

depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche

relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo

modalita' telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente

predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui

possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello

sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante

procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo

degli indicatori di rappresentativita' sono presi in considerazione i

soliti associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una

quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in

base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni

presentano i dati disgiuntamente."

2) alla fine del comma 3, dopo le parole "sono iscritte" sono

aggiunte le seguenti: ", considerandole con un peso proporzionalmente

ridotto ai fini della rappresentativita' delle associazioni stesse";

3) alla fine del comma 4, e' aggiunto il seguente periodo:
"Con il

medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per

ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote

associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo

della rappresentativita' e, per le camere di commercio
accorpate, i

criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel
Consiglio

delle rispettive basi associative, almeno per i settori che
hanno in

tale organo piu' di un rappresentante.";

4) al comma 9, lettera c) e' soppressa la parola:
"provinciali";

n) all'articolo 14 (Giunta):

1) al comma 1, le parole: "non inferiore a cinque e non
superiore

ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
all'unita'

superiore, secondo quanto previsto dallo statuto" sono
sostituite

dalle seguenti: " pari a 5 per le camere i cui consiglieri
sono

individuati ai sensi della lettera a), del comma 1,
dell'articolo 10

e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai
sensi

della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10";

2) al comma 2 le parole: "due sole volte" sono sostituite
dalle

parole "una sola volta";

3) al comma 4, la parola: "quattro" e' sostituita dalla
seguente:

"tre";

4) al comma 5, lettera b), la parola "delibera" e' sostituita
dalle

seguenti: "delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi
4 e

5";

5) al comma 5, lettera c), dopo la parola "competenza" sono

aggiunte le seguenti: ", anche al fine di assicurare il mantenimento

dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di

commercio.";

o) all'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la

parola: "giugno" e' sostituita dalla seguente: "aprile";

p) all'articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: "due sole

volte" sono sostituite dalle seguenti: "una sola volta";

q) all'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti):

1) al comma 1, le parole: "e nel rispetto del vincolo di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

286" sono soppresse;

2) al comma 4 dopo le parole:" aziende speciali" sono aggiunte le

seguenti: "e delle unioni regionali";

r) all'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio):

1) al comma 1:

a) la lettera c) e' abrogata;

b) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "" f) altre entrate

derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini

dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo

tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti

interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina

dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del

costo effettivo del servizio reso.";

c) il comma 2 e' abrogato;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del

comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi

quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla

lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi

standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal

Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma

2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i

limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114.".

e) al comma 4, dopo l'alinea, le lettere a), b) e c) sono

sostituite dalle seguenti:

"a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei

servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a
fornire

sull'intero territorio nazionale, in relazione alle
funzioni

amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a
quelle

attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard

determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legge 24

giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11

agosto 2014, n. 114;

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento
con

riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo
2 e

del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno

storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con

quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre

pertinenti entrate di cui al presente articolo;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i

soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al

registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti

commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri

soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per

le relative unita' locali.";

f) al comma 5, sono soppresse le parole: "Con lo stesso decreto

sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle

unita' locali.";

g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì,

disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il caso

di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le

disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e

successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.";

h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Con il decreto di cui

al comma 4, sentita l'Unioncamere, e' determinata una quota del

diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e

premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per la

ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di

rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento

delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle

camere di commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei

programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita' agli enti

che raggiungono livelli di eccellenza.";

i) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Per il

finanziamento di programmi e progetti presentati dalla
camere di

commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la
promozione

dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle
imprese,

il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere,

valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del
progetto nel

quadro delle politiche strategiche nazionali, puo'
autorizzare

l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del
diritto

annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto
sui

risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo

4-bis.";

s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio):

1) al comma 1, le parole : "dalla legge 23 ottobre 1992, n.
421 e

dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite
dalle

seguenti : "dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e

successive modificazioni." ;

t) all'articolo 20 (Segretario generale):

1) al comma 1, dopo le parole: "dell'amministrazione,"
sono

aggiunte le seguenti parole: "corrispondenti a quelli";

2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:

"2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene

conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti

nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a

parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e

confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla

valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova

procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale

avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello

sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo

19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni. L'incarico puo' essere conferito anche in

forma associata ed in regime convenzionale.";

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della

procedura di cui al comma 2, e' nominato dal Ministro dello sviluppo

economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di

conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il

relativo contratto individuale e' sottoscritto dal Presidente della

camera di commercio ed in esso il trattamento economico

corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di

cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e

successive modificazioni, e' definito nell'ambito delle fasce

economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere,

in conformita' con le disposizioni di cui al contratto
collettivo

nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.";

4) al comma 4, l'alinea e' sostituita dalla seguente:

"4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di
cui al

comma 2 e' formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico.

Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo
superamento di

un'apposita selezione nazionale per titoli:";

5) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "quinquennio"
sono

aggiunte le seguenti: "nell'ultimo decennio";

u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di
responsabilita') e'

abrogato;

v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera di commercio)

il comma 2, e' sostituito dal seguente:

"2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla

presente legge e' vietato l'uso della denominazione "camera di

commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo

equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque

denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di

iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento

euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al

mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale

mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale

territorialmente competente, con oneri a carico degli

amministratori.";

z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) e' abrogato;

aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) e' abrogato.

Art. 2

(Disposizioni di attuazione)

1. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge

29 dicembre 1993, n.580, e' adottato entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

(Riduzione del numero delle camere di commercio
mediante

accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello

sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle

circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo

delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei

seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle

imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita'

locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione

e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere

di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o

annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano

altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in

ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità

locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni

provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilita' di istituire una camera di commercio tenendo conto

delle specificita' geo-economiche dei territori e delle

circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata

rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilita' di mantenere le camere di commercio nelle province

montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.

56, nonche' le camere di commercio nei territori montani delle

regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti

pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata

rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessita' di tener conto degli accorpamenti deliberati alla

data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche'

di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5,

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi

accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di

commercio;

2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:

a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle

singole camere di commercio nonche' delle Unioni regionali, con

individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di

commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi

distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a

quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti

istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti

di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui

al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati

le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a

terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di

patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita'

istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle

aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare

detto piano dovra' seguire il criterio dell'accorpamento delle

aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere

svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni

caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo

quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o

dalla soppressione di unioni regionali.

3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano

complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla

base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in

funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui

all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.

b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del

personale dirigente e non dirigente, nonché la
rideterminazione

delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per
la

contrattazione collettiva decentrata integrativa.

c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle
camere

di commercio, con possibilità di realizzare processi di
mobilità

tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di
partecipazione

sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera
cedente.

Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per
individuare il

personale soggetto ai suddetti processi di mobilità,
nonché

l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile
nell'ambito

delle camere di commercio.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni

successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto

della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle

circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di

commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di

accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni

conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui

al presente comma e' adottato anche in assenza della proposta di cui

al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto,

applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.

5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater,

della legge 29 dicembre 1993, n.580.

6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di

razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano

l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e

al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale

soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei

criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1,

comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di

cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facolta' di

assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.

Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal

periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento

dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma

6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti

pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con

esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza,

difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola,

AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla

ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le

amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento

della funzione pubblica un numero di posti, con priorit  per quelli

riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel

rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non

procedono alla suddetta comunicazione e' fatto divieto di assumere

nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica

l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e

procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei

posti disponibili e con priorit  per le esigenze degli uffici

giudiziari del Ministero della giustizia. E' fatta salva la

possibilit  dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni

diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al

personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed

economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti

collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al

comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure

di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni

dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165.

9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al

presente articolo, alle camere di commercio e' in ogni caso vietata,

a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale
o il

conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con
qualsiasi

tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione

coordinata e continuativa e di somministrazione.

10. Nei riguardi delle unita' di personale soprannumerario
delle

camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende
speciali

che maturino i requisiti per il pensionamento entro i
successivi 3

anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si puo'
procedere,

d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse
finanziarie

indicate nel secondo periodo del presente comma , alla
risoluzione

del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario,

una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico

individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in

godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la

prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti

suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse,

nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere

sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere

alimentato con i versamenti delle disponibilita' di bilancio degli

enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per

effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu' decreti

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, e' quantificato

l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono

versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da

sostenere ed e' determinato il riparto del fondo stesso tra i

predetti enti per le finalita' del presente comma. Con riferimento

alle unita' del personale del presente comma il trattamento di fine

rapporto o di fine servizio comunque denominato e' corrisposto una

volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla

base della disciplina vigente in materia di corresponsione del

trattamento medesimo.

11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento

in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo

diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la

sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso

per la promozione dell'attivita' economica all'estero e il

mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione

degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale

conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui

all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la

riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a

decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.

2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali

e delle aziende speciali accorpate o sopprese, che risulti eccedente

all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31

dicembre 2020, e' vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale

o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi

tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende

speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente.
Per il

personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del

relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in

materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1,

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo

unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, qualora

previsti dalla normativa vigente.

3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e

all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in

vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i

termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e

transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2,

3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29

dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio

istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei

loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di

commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere

nei propri statuti norme transitorie utili a consentire,
anche

anteriamente al primo rinnovo successivo dei loro
consigli,

l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni
introdotte in

attuazione del presente decreto al fine di garantire
la

rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive
basi

associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu'
di un

rappresentante.

5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19
agosto

2016, n.175, recante il testo unico in materia di
societa' a

partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e
razionalizzazione

delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e

da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo

economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della

legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la

corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta

giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore

a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso

Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.

6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti

amministrativi concernenti attività d'impresa adottati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

e' inviata, con modalita' informatica ovvero telematicamente, a cura

dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella

cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel

fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico

emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni

dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le

amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di

gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita' operative di

attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonche' le

modalita' ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese

disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica

utilita'" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 24, lettera. b) e' soppresso il seguente

periodo ", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge

29 dicembre 1993, n. 580.";

2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della

subfornitura nelle attivita' produttive", l'articolo 10 e' abrogato;

3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le

seguenti parole "e delle camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura".

4. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il

codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

b) all'articolo 37-bis, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:

"e le camere di commercio interessate o loro unioni,";

c) all'articolo 37-bis, comma 5, primo periodo sono soppresse le

seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro

unioni";

d) all'articolo 37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse le

seguenti parole: "nonche' le camere di commercio interessate o loro

unioni";

5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa", sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis) e' abrogato.

6. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini", sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all'articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono

soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
recante la

"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio,

industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'articolo 53

della legge 23 luglio 2009, n. 99", sono apportate le
seguenti

modifiche:

a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati.

8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.
413,

recante il "Regolamento recante norme per l'istituzione
ed il

funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit",
sono

apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono
soppresse le

seguenti parole: "anche eventualmente tramite collaborazione
delle

camere di commercio, industria e artigianato,";

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono
soppresse le

seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi
della

collaborazione delle camere di commercio, industria e
artigianato,".

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito

nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

ex Padoan, il Ministro supplente

legge 23 articolo 8, comma 2, della

agosto 1988, n. 400

sviluppo Calenda, Ministro dello

economico

la Madia, Ministro per

pubblica semplificazione e la

amministrazione

dell'economia e Padoan, Ministro

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

